

DOGANA OGGI ALERT

IMPORT DI TUBI DI ACCIAIO: REGOLA DI ORIGINE ANNULLATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La regola di origine stabilita dalla Commissione europea può essere annullata dalla Corte di Giustizia, se non è coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe. A stabilirlo è la sentenza 21 settembre 2023, **C-210/22**, destinata a riflettersi anche sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati.

Negli ultimi anni, molte aziende europee sono state interessate da un'indagine Olaf che riteneva **non sufficiente la lavorazione effettuata in India sui tubi laminati a freddo**. Sulla base delle conclusioni dell'Olaf, l'Agenzia delle dogane ha contestato l'origine dichiarata al momento dell'importazione, ritenendo che i tubi importati non avrebbero avuto origine indiana, bensì cinese, non risultando correttamente integrata la regola di origine prevista dall'allegato **22-01 RD** (Reg. UE 2446/2015).

Com'è noto, l'**origine doganale** dei prodotti identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato

L'origine rappresenta quindi una caratteristica intrinseca del prodotto, una sorta di "nazionalità" o di Dna, perché strettamente collegata al luogo e al modo in cui è stato realizzato.

Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di "**origine non preferenziale**" del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu).

Le **regole di origine** sono stabilite dalla Commissione europea: il regolamento delegato del Codice doganale associa a ogni voce doganale una regola di origine specifica, che prevede le condizioni in presenza delle quali le **lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee per determinare**

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

l'origine del prodotto.

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito che nella previsione di queste regole la Commissione europea è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal Codice doganale, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale (art. 60, par. 2, Reg. UE 952/2013). L'origine deve, infatti, essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall'ultima trasformazione sostanziale.

Nel caso esaminato, la Corte di Giustizia ha censurato la regola di origine prevista dalla Commissione europea, sanzionando la previsione di condizioni differenti in presenza di situazioni simili e ribadendo la necessità di un trattamento coerente in situazioni analoghe. La vicenda esaminata dal giudice europeo traeva origine dalla richiesta di un'informazione vincolante sull'origine sui tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo, che hanno ricevuto l'ultima lavorazione in Corea del Sud, a fronte di una materia prima originaria della Cina. Il giudice del rinvio chiede se la lavorazione può considerarsi idonea a far acquisire alla merce il "passaporto" della Corea del Sud.

Per tali prodotti, classificati alla voce doganale 7304 41, la regola di origine stabilita dalla Commissione europea

(indicata nell'allegato 22-01 de regolamento delegato 2446/2015) stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione) o, in alternativa, se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.

Secondo la Corte di Giustizia, tale regola di origine deve considerarsi illegittima. Da un lato, occorre considerare, infatti, che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata rispetto alle lavorazioni realizzate a partire da un tubo sbozzato. Secondo l'attuale formulazione della regola di origine, infatti, la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al



prodotto l'origine coreana. Applicando lo stesso tipo di lavorazione eseguita ai tubi, invece, la merce non acquisisce l'origine Corea del Sud.

La Corte di Giustizia ha chiarito, infine, che la lavorazione a freddo comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della

merce ed è pertanto idonea a determinare l'origine doganale.

Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo sui numerosi contenziosi che coinvolgono alcune imprese italiane. La sentenza della Corte di Giustizia smentisce, infatti, la tesi dell'Olaf.

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
armella@studioarmella.com

Tatiana Salvi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
salvi@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com

Armella
Associati

Dogana Oggi - settembre 2023

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

